

REGOLAMENTO TARI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 3

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.

4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolarizzazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

5. Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al gestore.

7. Sulla base della normativa vigente l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO TARI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SOGGETTE

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 25 del presente Regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 7

ESCLUSIONI

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di abbattimento
Officine meccaniche, elettrauti, fabbri e simili	20%
Gommisti e carrozzieri	10%
Laboratori analisi, studi medici specialistici (odontoiatri, oculisti, ecc.);	10%
Attività industriali, agricole e di servizi, per i derivati dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani	10%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254

l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 2.50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;

m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

5. Per le eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione.

Articolo 8

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 9

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori

- indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 10

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RICICLO

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il *20 gennaio dell'anno successivo*.

Articolo 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tariffa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
- quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni suddette saranno di regola conteggiate a conguaglio, o comunque saranno inserite a credito o a debito del contribuente nella bolletta relativa all'anno successivo.

Articolo 12

CATEGORIE DI UTENZA

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Comune del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Articolo 13

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in n. 3 rate, con scadenza nei mesi di APRILE, AGOSTO E DICEMBRE;

2. Le rate, come sopra stabilite, hanno scadenza il 16 di ogni mensilità.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno.
4. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
5. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, è accordata al Comune la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate mensili complessive di importo non inferiore ad € 50,00. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro 60 gg. dall'emissione della richiesta di pagamento o dal verificarsi dell'evento straordinario, in ogni caso, almeno 10 giorni prima della scadenza.
6. Per omesso/insufficiente versamento degli importi scaduti, il contribuente può ricorrere all'istituto del "Ravvedimento Operoso", rimuovendo, in tal modo, la violazione e provvedendo al versamento degli interessi moratori, sul tributo non versato, al tasso legale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, come modificato dal DL n.124/2019, convertito in legge n. 157/2019, che abroga il comma 1 bis del succitato art. 13 del D.Lgs. 472/97.

ARTICOLO 13 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.gs. n. 504 del 1992, può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 778, della Legge 160 del 2019, con Delibera di Giunta Municipale, designa il Funzionario Responsabile IMU a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
5. Per gli accertamenti emessi a decorrere dall'01/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, entra in vigore l'Accertamento esecutivo sui Tributi Locali. Tale accertamento consiste in un unico atto avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata. Gli avvisi di accertamento devono contenere:
 - a) L'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati;
 - b) Il termine ultimo di pagamento che deve coincidere con il termine entro il quale si può presentare ricorso (60 giorni); In caso di tempestiva proposizione del ricorso, è dovuto l'intero tributo mentre le sanzioni saranno riscosse in misura frazionata a secondo del grado di giudizio;
 - c) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forza.
6. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono pari a come determinati dal comma 803 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
7. Oneri di riscossione:
 - al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro i 60 giorni dalla data di esecutività dell'accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro;
 - al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 euro.
 - Spese di notifica ed esecutive comprendenti:
 - I costi della notifica degli atti;
 - I costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
8. Non si procede all'emissione di provvedimenti di accertamento per importi uguali o inferiori ad €.10,00, compresi di sanzioni ed interessi.

ARTICOLO 14

SANZIONE ED INTERESSI OMESSA / INFEDELE DENUNCIA

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, infedele o incompleta risposta al questionario si applica la sanzione di 100 euro; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica si applica la sanzione di 50 euro. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento delle sanzioni e degli interessi.
2. La contestazione della violazione deve avvenire, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al quello in cui è commessa la violazione.
3. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi di legge.
4. In esecuzione all'art. 10 bis del D.L. n.142/19, convertito in legge n. 157/19, dall'1/01/2020 il Ravvedimento Operoso è esteso anche ai tributi locali nelle sottoelencate misure:
 - a) 0,1% per i primi 14 giorni;
 - b) 1,5% dal 15° al 30° giorno;
 - c) 1,67% dal 31° al 90° giorno;
 - d) 3,75% entro un anno;
 - e) 4,28% entro due anni;
 - f) 5,00% oltre due anni.

ARTICOLO 15

RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, per comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore, su richiesta dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 dodici rate mensili;

- d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 settantadue rate mensili.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata solo una volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.
 3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione: il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo diventerà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

ARTICOLO 16

RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento precompilati.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo del tributo risulti uguale o inferiore a euro 12,00, il corrispettivo dovuto non va versato.

ARTICOLO 17

UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 18

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a. Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al 15 del mese precedente a quello previsto per la scadenza della 1^a rata, salvo conguaglio per le variazioni verificatesi successivamente. In caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevata al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata al di fuori del Comune, ad una distanza uguale o superiore a 200 km dal Comune di Vizzini"; la persona assente non verrà conteggiata nel numero dei componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui il suo nucleo familiare dovesse essere composto da n. 1 unità, l'immobile verrà inserito nella categoria "abitazione a disposizione". Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Quanto sopra a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C'. A queste unità immobiliari verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria della sola parte fissa.
6. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2(due);
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. I locali adibiti ad attività di “bed and breakfast” sono inseriti nella categoria tariffaria n. 8 “Alberghi senza ristorante”. Essendo tali locali ubicati all’interno dell’unità immobiliare di residenza del titolare dell’attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto, dovrà essere scorporata dalla restante per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica

ARTICOLO 19

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato B illustra la classificazione dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese.

ARTICOLO 20

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. I locali e le aree adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell’applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l’attività principale.

4. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
5. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia residente il contribuente e, contemporaneamente, venga esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 21

TARIFFA GIORNALIERA

- ~~1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.~~
- ~~2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).~~
- ~~3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.~~
- ~~4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro Iva compresa.~~

Abrogato ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 5, del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

ARTICOLO 22

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 3.15 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI TARIFFA

1. Qualora l'Ente dovesse decidere di proporre ai contribuenti dei progetti specifici, con finalità di potenziamento della tutela ambientale, istituendo dei corsi di perfezionamento della raccolta differenziata, così come previsto dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e smi), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze.
2. Qualora, a seguito di Decreto emanato dal competente Assessorato Regionale, il Comune di Vizzini dovesse rientrare tra i Comuni che beneficiano del riparto delle somme assegnate per aver superato la soglia di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in attuazione al comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, la somma assegnata verrà ripartita, in percentuale uguale, tra tutti i contribuenti presenti nella lista dei contribuenti TARI dell'anno di emissione del Decreto, attraverso l'abbattimento della tariffa.
3. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di Mt. 2.500,00 tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
5. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli

- investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla G.M., previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
6. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti e diano luogo ad entrate derivanti da recupero o riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
 7. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
 8. In caso di eventi eccezionali, come ad esempio emergenza sanitaria o eventi sismici, a seguito dei quali per disposizioni nazionali, regionali o comunali, gli operatori economici dovessero essere fortemente penalizzati dalla crisi economica che dagli eventi ne consegue, per sospensione o limitazione delle attività, il Comune potrà utilizzare le somme che eventualmente dovessero essere erogate all'Ente dagli Organi Nazionali o Regionali come specifici contributi, compensando eventuali riduzioni/esenzioni/concessioni dei tributi riconosciuti in favore delle utenze commerciali, enti ed associazioni.

ARTICOLO 24

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente elenco:
 - a) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro** uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune...**riduzione di 1/3;**
 - b) **I locali, diversi dalle abitazioni**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o da uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....**riduzione di 1/3;**
 - c) **Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b)**, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.....**riduzione di 1/3;**
 - d) **Attività di agriturismo.....riduzione di 1/3;**

Ciascuna attività dovrà presentare, contestualmente alla dichiarazione, la documentazione attestante il numero dei pasti, di posti letto e di piazzole della propria autorizzazione, nonché una planimetria aggiornata. Qualora dall'applicazione dei calcoli di cui sopra risultasse una superficie superiore a quella effettiva, quest'ultima sarà utilizzata come superficie soggetta alla TARI. Nel caso in cui la superficie calcolata risultasse inferiore alla

effettiva, la differenza, con esclusione delle pertinenze dedicate all'agricoltura (ricovero mezzi e attrezzature, stalle.....), sarà considerata come soggetta alle tariffe dedicate alle utenze domestiche secondo i criteri definiti nel presente regolamento.

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno in cui la variazione si verifica.

ARTICOLO 25 DICHIARAZIONI

1. Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree;
 - b. richieste di agevolazione;
2. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dall'ufficio preposto all'Anagrafe del Comune.
3. L'ufficio attività produttive comunica all' ufficio Tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo alle attività produttive.
4. Sono cancellati d'ufficio dal Soggetto Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive. Se l'utente che ha prodotto la dichiarazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
6. La dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
7. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
8. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

9. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di sessanta giorni.

10. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- g. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (foglio catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tributaria;
 - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
11. La dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità, e visura camerale, in caso di utenza non domestica, è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta, fax o pec.

12. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione del tributo, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi il tributo dovuto, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
14. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva dichiarazione.

ARTICOLO 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 27

NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla data dell'1/01/2021
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" ed alla Legge 27 dicembre 2019, n.160.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;

- b. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
 5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
 6. In attuazione del D.L. n. 124 del 26/10/2019, a partire dall'1/01/2020, le parole : "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:"Uffici, agenzie". Le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".

ALLEGATO A

3.CLASSIFICAZIONE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti

ALLEGATO B

4.CATEGORIA DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE IMPRESE

Categoria
N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, Enti di Assistenza
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi
N05. Stabilimenti balneari
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni, B&B
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali, laboratori analisi
N11. Agenzie, uffici
N12. Banche e istituti di credito, studi professionali
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento, bigiotteria, oreficeria, autoricambi, ottici, materiale elettrico, negozi di informatica e telefonia

N14. Edicole, farmacie, plurilicenze,, tabaccai, erboristerie
N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, calzolaio)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista, tipografo, fotografo, lavanderia
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici, palmento, lavorazione marmi, lavorazione vetro, caseifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), alimenti per animali
N26. Plurilicenze alimentari e/o miste, panifici
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club, sale gioco.